ALLEGATO A

VARIANTE AL R.U. n. 11.a PER MODESTA MODIFICA ALLE PERIMETRAZIONI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI IN LOCALITÀ PODERE VIOLINO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO preliminare all'adozione

(artt. 18 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.)

La sottoscritta arch. Maria Luisa Sogli, in qualità di Responsabile del Procedimento amministrativo per la formazione degli strumenti urbanistici del Comune di Sansepolcro, nominata con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2017, Determina n. 1049 del 06/12/2019, redige il presente documento (così come disposto all'art. 18 della L. R. Toscana 10/11/2014 n. 65) relativamente alla adozione della "VARIANTE AL R.U. n. 11.a PER MODESTA MODIFICA ALLE PERIMETRAZIONI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI IN LOCALITÀ PODERE VIOLINO" ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR)

Premesso che:

- L'ACCORDO ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n. 65/2014, e ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) (artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990) tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana del 17/05/2018 stabilisce quali siano i procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici che interessino aree soggette a vincolo paesaggistico;
- la presente variante non si configura quale variante di "mero adeguamento" ma rientra tra le tipologie di cui all'art. 5 del citato ACCORDO, ovvero variante oggetto di valutazione di coerenza al PIT-PPR nel procedimento urbanistico ordinario di approvazione degli s.u. previsto dalla L.R. 65/2014;
- nel caso specifico della variante in questione tale procedimento prevede la fase di avvio di cui all'art. 17 della L.R. 65/2014, la fase di adozione di cui all'art. 19 della stessa regionale, ma non necessita della pronuncia della Conferenza di Co-pianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014, in quanto variante finalizzata ad una modifica della perimetrazione di invarianti strutturali su area agricola a "parco agricolo" del vigente RU che mantiene tale destinazione anche nella presente variante;

Premesso che la Legge Regionale Toscana 65/2014 " Norme per il Governo del territorio ", disciplina all'articolo 18, il ruolo e le funzioni del il Responsabile del Procedimento che deve:
- accertare e certificare che il procedimento di formazione degli strumenti urbanistici medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- verificare che l'atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L.R. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti nel governo del territorio;

Viste:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 17/04/2009 e successiva Delibera n. 147 del 22/11/2010 con cui veniva rispettivamente adottato e approvato il Piano Strutturale del Comune di Sansepolcro, e che lo stesso acquisiva efficacia in data 16/02/2011 a seguito pubblicazione sul B.U.R.T. n. 7;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 21/04/2011 con la quale è avvenuta la presa d'atto degli elaborati definitivi del Piano Strutturale, adeguati agli esiti delle controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito dell'adozione, che avendo comunque un mero contenuto ricognitorio di quanto già deliberato nella sopra citata delibera 147 /2010, non ha comportato gli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.T n.1/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che:

- l'art. 38 della L.R. 65/2014, per la definizione degli atti di governo del territorio, prevede la nomina del Garante della Informazione e partecipazione al fine di garantire ai cittadini, singoli ed associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione ed adozione degli strumenti stessi e delle loro varianti e degli atti di governo del territorio;
- a tal fine nella Delibera di avvio del procedimento della presente variante (D.G.C. 17/2019) il Garante della informazione e partecipazione nel procedimento di formazione è stato individuato nella persona del geom. Gianluca Pigolotti, dipendente del Servizio Edilizia privata del Comune di Sansepolcro;

Visti:

- la Deliberazione n. 41/2015 con cui è stato approvato, nel rispetto dell'art. 17 comma 6 della L.R.T. 1/05 e dell'art. 231 della L.R.T. 65/2014, il primo stralcio di RU;
- L'avviso di approvazione del primo stralcio di RU, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.T. 01/05, pubblicato sul BURT n. 21 del 27/05/2014, data a partire dalla quale tale parte del piano operativo è divenuto efficace;
- la Deliberazione n. 62 del 25/05/2016 con cui è stato approvato definitivamente il Regolamento Urbanistico divenuto efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso di approvazione nel BURT n. 28 del 13/07/2016;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha promosso una serie di varianti di "manutenzione" finalizzate ad aggiornare o rettificare lo strumento urbanistico operativo vigente sulla base di richieste pervenute a seguito di avviso pubblico, soprattutto nei casi, come quello in questione, in cui vengano segnalati errori redazionali o parziale recepimento nel RU delle perimetrazioni di zona del PS;

Vista la manifestazione di interesse presentata in data 05/06/2018, prot. 10452, riguardante un'area agricola posta a sud-est della zona industriale Alto Tevere, in prossimità delle località Molino del Tevere e Casa Violino, che è pervenuta a seguito di AVVISO PUBBLICO pubblicato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 09 febbraio 2007, n. 3/R;
Tenuto conto che la manifestazione di interesse suddetta ha lo scopo di rimuovere alcune delle limitazioni all'edificabilità attualmente vigenti per poter realizzare 3 box per ricovero cavalli che, nell'ambito del vigente RU, sono disciplinati all'art. 95 delle NTA. Tale articolo in particolare vieta la realizzazione di box per il ricovero amatoriale di equini nelle aree a "verde di rispetto ambientale e paesaggistico". La manifestazione di interesse chiede quindi che venga deperimetrata l'area a "verde di rispetto ambientale e paesaggistico" del RU, insistente sui terreni distinti catastalmente al foglio 82 particelle 719-720-723-724-725, in coerenza con quanto previsto nel vigente PS, nell'ambito del quale la stessa area non era gravata da tale invariante strutturale;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 25/01/2019 con cui è stato dato avvio del procedimento alla presente variante al RU, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e dell'art. 21 della Disciplina del PIT – PPR; con tale deliberazione è stato anche approvato il relativo Documento preliminare per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Ricordato che nell'ambito della stessa D.G.C. 17 del 25/01/2019 è stato nominato quale Responsabile del procedimento della presente variante il Responsabile del Servizio Urbanistica e Sviluppo, arch. Maria Luisa Sogli, e quale Garante della Informazione e Partecipazione il geom. Gianluca Pigolotti, dipendente del Servizio Edilizia Privata;

Dato atto che:

- a seguito dell'avvio del procedimento, il Comune, con nota del 06/02/2019, prot. 2700, ha richiesto ai seguenti enti e soggetti competenti in materia ambientale pareri, contributi o nulla osta ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 10/2010 e dell'art. 21 del PIT-PPR, che avrebbero dovuto pervenire entro il 25/02/2019:

  - REGIONE TOSCANA;

  - PROVINCIA DI AREZZO;

- SOVRINTENDENZA AI B.A.P.P.S.A.E.;

- ARPAT;

- ASL 8 – DISTRETTO VALTIBERINA.

- NUOVE ACQUE;

- dal 25/02/2019 ad oggi ci è pervenuto, in data 28/02/2019, prot. 4246, un solo contributo da parte della SOVRINTENDENZA AI B.A.P.P.S.A.E. in cui si rileva che: "*Considerato non presenta particolare pregio per la presenza di edifici produttivi che insistono già nel contesto, e che trattasi di opere in variante che non trasformano in materia sostanziale la natura dei luoghi e che quindi avrebbero un impatto relativo sulle questioni paesaggistiche … la scrivente Soprintendenza non ravvisa la necessità di sottoporre la variante in oggetto a Valutazione Ambientale Strategica*". Nel medesimo contributo vengono inoltre ricordati gli obblighi di legge in caso di rinvenimento di evidenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento;

Ritenuto di sottoporre la presente variante alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all'art. 22 della L.R.10/10 sulla base dei contenuti del Documento preliminare e del parere pervenuto dalla SOVRINTENDENZA AI B.A.P.P.S.A.E.;

Visti gli elaborati a corredo della "VARIANTE AL R.U. n. 11.a PER MODESTA MODIFICA ALLE PERIMETRAZIONI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI IN LOCALITÀ PODERE VIOLINO" redatti dal Servizio Urbanistica che sono i seguenti:

Elab. 01 – Documento preliminare per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Elab. 02 – INVARIANTI STRUTTURALI - Quadrante sud: stato attuale e modificato;

Dato atto che l'Autorità comunale competente in materia di V.A.S., nella seduta del 18/04/2019, ha esaminato il Documento preliminare di VAS, come integrato a seguito del parere pervenuto, il parere pervenuto e gli altri elaborati della variante e, con provvedimento Pf/V_Vas n. 3/2019, ha concluso la procedura di assoggettabilità a VAS escludendo lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE AL R.U. n. 11.a PER MODESTA MODIFICA ALLE PERIMETRAZIONI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI IN LOCALITÀ PODERE VIOLINO" dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R. 10/10;

Ritenuto che la presente variante sia inquadrabile nella tipologia di cui all'art. 5 dell'ACCORDO tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana del 17/05/2018, ovvero quale variante oggetto di valutazione di coerenza al PIT-PPR nel procedimento urbanistico ordinario di cui all'art. 19 della L.R. 65/2014, non necessitando della pronuncia della Conferenza di Co-pianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014, in quanto variante finalizzata ad una modifica della perimetrazione di invariante strutturale su area agricola a "parco agricolo" del vigente RU che mantiene tale destinazione anche nella presente variante;

Dato atto che

- che la presente variante non necessita di nuove indagini geologiche nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del Regolamento approvato con D.P.G.R.T. n. 53/R/2011 e che le schede di deposito sono state inviate al Genio Civile con lettera del 15/04/2019, prot. n. 8047 ; alla pratica è stato attribuito il numero di deposito 3744 del 15/04/2019;
- le previsioni della presente variante risultano coerenti con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, in particolare con P.I.T., P.T.C.P. e P.S.;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

ACCERTA E CERTIFICA CHE:

- lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE AL R.U. n. 11.a PER MODESTA MODIFICA ALLE PERIMETRAZIONI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI IN LOCALITÀ PODERE VIOLINO" risulta coerente con i piani e programmi di settore vigenti approvati dai soggetti istituzionalmente competenti in materia di governo del territorio e risulta altresì conforme al quadro legislativo e regolamentare vigente;
- lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE AL R.U. n. 11.a PER MODESTA MODIFICA ALLE PERIMETRAZIONI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI IN LOCALITÀ PODERE VIOLINO", nel rispetto dell'ACCORDO tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana del 17/05/2018, a seguito dell'avvio del procedimento di cui all'art. 17 della L.R. 65/2018 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 25/01/2019, può essere adottato ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2018.

Sansepolcro, 18/04/2019

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maria Luisa Sogli